



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

VISTO l'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

VISTO l'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

VISTO l'art. 13 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;

VISTO l'articolo 1, comma 304 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014 e, in particolare, l'articolo 2 che determina i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente;

VISTO il decreto n. 90331 del 03.06.2015;

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.10.2016 (modificato con nota n. 1864 del 31.01.2017), relativo alla società **TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda società **TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 e dell'articolo 2 del decreto interministeriale n. 83473 del 01.08.2014, è autorizzata, per il periodo dal 05.10.2016 al 31.12.2016, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.10.2016 (modificato con nota n. 1864 del 31.01.2017), in favore di un numero massimo di 59 unità lavorative, della **TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.**, dipendenti presso le sedi di :

- **Regione Abruzzo:** n. 2 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione oraria media del 22,32%;
- **Regione Campania:** n. 6 lavoratori con contratto *full time* (di cui n. 1 per il periodo dal 05.10.2016 al 07.11.2016) sospesi con riduzione oraria media del 22,32%;
- **Regione Emilia:** n. 2 lavoratori, di cui n. 1 con contratto *full time* (per il periodo dal 05.10.2016 al 30.11.2016), e n. 1 con contratto *part time* del 50%, sospesi con riduzione oraria media del 22,32%;
- **Regione Lazio:** n. 32 lavoratori, di cui n. 28 con contratto *full time* (di cui n. 1 per il periodo dal 05.10.2016 al 30.11.2016) e n. 4 con contratto *part time* del 50%, sospesi con riduzione oraria media del 22,32%;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- **Regione Lombardia:** n. 11 lavoratori, di cui n. 10 con contratto *full time* e n. 1 con contratto *part time* del 50%, sospesi con riduzione oraria media del 22,32%;
- **Regione Marche:** n. 2 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione oraria media del 22,32%;
- **Regione Molise:** n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso con riduzione oraria media del 22,32%;
- **Regione Umbria:** n. 1 lavoratore con contratto *full time* sospeso con riduzione oraria media del 22,32%;
- **Regione Veneto:** n. 2 lavoratori con contratto *full time* sospesi con riduzione oraria media del 22,32%.

I lavoratori saranno sospesi a rotazione e saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e tenuto conto, altresì, della fungibilità delle mansioni.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 56.319,61 (cinquantaseimilatrecentodiciannove/61).



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Codice Fiscale: 07947601006

Matricola INPS: 7047277903

Pagamento diretto: NO

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 56.319,61 (cinquantaseimilatrecentodiciannove/61), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

www.lavoro.gov.it

Roma, 07.03.2017

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti
F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Pier Carlo Padoan